

Ai sensi dell'articolo 54 della Legge sulle istituzioni (GU num. 76/93), dell'articolo 86 della Legge sulle scuole elementari (Gazzetta ufficiale, 59/90,59/01 114/01 e 76/05), e della Legge sull'educazione e istruzione nella lingua e nella scrittura delle minoranze nazionali (GU 51/2000), in relazione all'art. 33 comma 1 della Legge sulle modifiche e integrazioni alla Legge sulle scuole elementari (GU num. 76/05), il Comitato scolastico della Scuola elementare italiana - Talijanska osnovna škola Cittanova, previa approvazione della Regione Istriana, Classe:012-03/05-01/15, Sigla amm.:2163/1-01/4-05-3 emana lo

STATUTO

DELLA SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA CITTANOVA - NOVIGRAD

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente Statuto stabilisce lo status, l'espletamento dell'attività, l'organizzazione interna, le competenze e il modo di lavorare degli organi gestionali e professionali, la posizione, i diritti e doveri degli alunni e dei genitori, nonché altre questioni rilevanti per lo svolgimento dell'attività della Scuola elementare italiana - Talijanska osnovna škola Cittanova – Novigrad (nel prosieguo del testo: Scuola).

Articolo 2

La scuola è un'istituzione pubblica elementare.
La Scuola è una persona giuridica.

Articolo 3

La Regione Istriana - Istarska županija è il fondatore della Scuola.
La Scuola è il successore legale dell'istituzione pubblica „Scuola elementare Cittanova“, fondata dal Comune di Cittanova, mediante delibera numero 02-674/60 del 18 giugno 1960.

II DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 4

La denominazione della Scuola è Scuola elementare italiana - Talijanska osnovna škola, Cittanova – Novigrad.
La denominazione abbreviata della Scuola è SEI - TOŠ.
La sede della Scuola è a Cittanova - Novigrad, Via Emonia 2 - Emonijska 2.

Articolo 5

La denominazione della Scuola per intero è messa in evidenza sull'edificio in cui si trova la sua sede.

III LA RAPPRESENTANZA

Articolo 6

Il direttore rappresenta la Scuola.

Il direttore organizza e gestisce il lavoro e l'attività della Scuola, la rappresenta ed intraprende tutte le azioni legali a nome e per conto della Scuola, conformemente alla legge e al presente Statuto.

Il direttore gestisce l'attività professionale della Scuola ed è responsabile per lo svolgimento della stessa.

Il direttore ha tutte le altre autorizzazioni nei negozi giuridici nell'ambito delle attività iscritte nel registro delle istituzioni presso il tribunale, eccetto:

- ⇒ essere la seconda parte contraente e stipulare contratti con la Scuola,
- ⇒ stipulare contratti relativi allo svolgimento degli investimenti e all'acquisto dell'attrezzatura e dei mezzi basilari e del rimanente patrimonio, il cui valore singolo supera le 20.000 kune.

Per gli importi che eccedono quello stabilito dal comma 4, allinea 2 del presente articolo, il direttore è autorizzato a stipulare contratti previa delibera del Comitato scolastico.

Il direttore può delegare un'altra persona a rappresentare la scuola nei negozi giuridici, entro i limiti delle sue facoltà, conformemente alle disposizioni della legge che disciplinano i rapporti, ovvero su approvazione del fondatore.

Articolo 7

Nel caso in cui il direttore, per conflitto d'interessi, fosse in causa con la Scuola, questa verrà rappresentata da una persona autorizzata dal Comitato scolastico mediante delibera.

In base alla delibera di cui al comma 1, il presidente del Comitato scolastico firma la procura.

Articolo 8

La scuola ha due tipi di timbri:

1. Un timbro ha la forma circolare, il diametro di 38 mm che lungo il bordo reca la scritta con la denominazione della Scuola in lingua croata e italiana, mentre al centro vi è impresso lo stemma della Repubblica di Croazia.
2. Un timbro ha la forma circolare, il diametro di 38 mm che lungo il bordo reca la scritta con la denominazione della Scuola in lingua croata e italiana, ed un timbro di forma circolare dal diametro di 25 mm che contiene pure la denominazione e la sede della Scuola in lingua croata e italiana.

Col timbro di cui al comma 1, punto 1 del presente articolo, si autenticano i documenti pubblici rilasciati dalla Scuola.

I timbri di cui al comma 1 punto 2 del presente articolo, servono per la regolare attività amministrativo-finanziaria della Scuola.

Il direttore decide sul numero dei timbri e la loro custodia.

Articolo 9

La Scuola ha la sua giornata.

La Giornata della Scuola si celebra nel mese di giugno, mentre la data si stabilisce mediante il Piano e programma di lavoro annuale.

Articolo 10

I beni, i diritti e i mezzi monetari costituiscono il patrimonio scolastico.

La Scuola dispone del patrimonio nel modo e alle condizioni prescritti dalla legge e da altre prescrizioni emanate ai sensi di legge e del presente Statuto.

Il patrimonio della Scuola consta negli edifici e negli altri immobili, nonché negli altri mezzi sociali di lavoro di cui la Scuola disponeva il giorno dell'entrata in vigore della Legge sulle istituzioni, come pure i mezzi che ha acquisito in proprietà, dopo l'emanazione di detta Legge.

Articolo 11

Se la scuola nell'espletamento della sua attività realizza un utile, questa è tenuta ad usarlo per lo svolgimento e lo sviluppo della propria attività, conformemente alla legge e alle prescrizioni emanate ai sensi di legge.

Il fondatore può deliberare riguardo alla suddivisione dell'utile.

Se la Scuola presenta delle perdite nell'attività finanziaria, queste verranno saldate in conformità con la delibera del fondatore.

Articolo 12

La Scuola non può dare in affitto i suoi edifici e vani o modificarne la destinazione, senza l'approvazione del fondatore.

V LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Articolo 13

L'attività della Scuola è la frequenza elementare regolare dei bambini e dei giovani che comprende l'educazione e l'insegnamento obbligatori, nonché altre forme d'insegnamento dei bambini e dei giovani e l'educazione e istruzione prescolare per bambini dai 3 ai 6/7 anni.

Articolo 14

La Scuola svolge l'attività di cui all'articolo 13 del presente Statuto, quale pubblico servizio.

Articolo 15

La Scuola opera in base al Piano e programma annuale.

Mediante il Piano e programma annuale si stabiliscono il luogo, il tempo, il modo e i responsabili per la realizzazione del piano e programma d'insegnamento e delle altre attività in funzione dell'attività educativo-istruttiva della Scuola.

Il Comitato scolastico emana il Piano e programma annuale, al massimo entro il 30 settembre dell'anno corrente, dopo averlo discusso al Consiglio dei genitori.

L'anno scolastico inizia l'1 settembre e finisce il 31 agosto dell'anno successivo.

Il ministro prescrive l'inizio e la fine dell'anno scolastico, la durata dei semestri e delle ferie per ogni anno scolastico.

Articolo 16

La Scuola svolge la propria attività settimanale, in cinque giorni lavorativi, in un turno; il Comitato scolastico delibera in merito.

Articolo 17

Il Piano e programma d'insegnamento si svolge:

- a Scuola
- in altre istituzioni o luoghi, a seconda dei contenuti programmatici.

Articolo 18

L'insegnamento si svolge mediante delle lezioni, conformemente al Piano e programma d'insegnamento.

Articolo 19

Le lezioni si tengono in classi classiche e specializzate, nonché in altri luoghi adeguati alle materie d'insegnamento e alle attività extrascolastiche.

Le lezioni vengono organizzate per classi e si svolgono nelle sezioni e nei gruppi educativo-istruttivi.

Le sezioni si organizzano all'inizio dell'anno scolastico, conformemente alla delibera dell'amministrazione statale nella Regione, competente per le attività scolastiche.

Articolo 20

La Scuola si preoccupa del miglioramento costante dell'attività educativo-istruttiva. Il miglioramento dell'attività educativo-istruttiva è particolarmente accentuato:

- nell'insegnamento degli alunni su questioni inerenti la parità dei sessi e la preparazione di entrambi i sessi per una partecipazione attiva e paritetica in tutti i settori della vita
- nel seguire e permettere agli alunni di sviluppare le tendenze e le capacità individuali
- nell'informazione professionale degli alunni
- nell'offrire aiuto agli alunni che hanno difficoltà nello studio e nella condotta, in particolare agli alunni con difficoltà nello sviluppo
- nella cura dello stato di salute degli alunni
- nell'aiutare gli alunni aventi un basso tenore di vita
- nell'aiutare gli insegnanti nel loro lavoro con gli alunni
- nella collaborazione e nella consulenza con gli insegnanti riguardo ai problemi degli alunni.

Articolo 21

A seconda dei mezzi finanziari assicurati nel bilancio della Città di Cittanova, della Regione Istriana, e in rapporto alle possibilità in materia di spazio e dipendenti, la Scuola organizza il doposcuola degli alunni.

L'iscrizione degli alunni al doposcuola viene svolta in base ad una delibera del Comitato scolastico, emanata per ogni anno scolastico.

La Scuola organizza l'alimentazione degli alunni, in conformità con i mezzi finanziari stanziati dal Ministero per l'istruzione pubblica, la Regione e i genitori degli alunni.

Articolo 22

A Scuola si svolgono le attività extradidattiche degli alunni, per ampliare i contenuti didattici, stimolare le attitudini individuali e le capacità degli alunni, sviluppare l'unitarietà degli alunni, sviluppare la vita sociale e l'intrattenimento degli alunni.

Le attività extradidattiche si basano sul principio di libera scelta dei contenuti e delle forme di lavoro.

I portatori delle attività extradidattiche sono gli alunni, con il sussidio professionale degli insegnanti.

Articolo 23

Nello svolgimento dei contenuti educativo-istruttivi la Scuola collabora con le istituzioni, le associazioni e le altre persone giuridiche e fisiche.

Cura in particolare la collaborazione con la locale Comunità degli Italiani e con l'Unione Italiana, al fine di conservare e promuovere l'identità culturale degli appartenenti alla comunità nazionale.

La Scuola partecipa alla vita culturale del luogo e degli abitati dalle cui località provengono gli alunni che la frequentano. A questo scopo, la Scuola organizza le manifestazioni artistico-culturali, le gare sportive ecc.

Articolo 24

Per completare i contenuti istruttivi, la Scuola svolge delle escursioni didattiche e attinenti alla professione.

Le escursioni si svolgono conformemente alle prescrizioni emanate dal ministro competente per l'istruzione.

Il capo escursione presenta un rapporto scritto sull'escursione effettuata, i suoi risultati e le spese materiali.

L'Università popolare di Trieste e l'Unione Italiana organizzano le escursioni per le classi VI e VIII.

Articolo 25

La Scuola redige sulla propria attività e gli alunni, una documentazione pedagogica ed un'evidenza, rispettivamente: i libretti scolastici, le pagelle, il libro mastro, il diario di lavoro, il registro degli alunni e l'albo della Scuola. I moduli dei documenti menzionati vengono prescritti dal Ministero per la scienza, l'istruzione e lo sport.

Il libro mastro, le pagelle e i libretti scolastici sono documenti pubblici.

La Scuola svolge i lavori soprannominati di redazione e evidenza con la documentazione prescritta, in base ai poteri pubblici.

Se nei lavori, di cui al comma precedente del presente articolo, si delibera sul diritto, l'obbligo o l'interesse legale dell'alunno, del genitore o di un'altra persona fisica o giuridica, la Scuola è tenuta a procedere conformemente alle disposizioni della Legge sul procedimento amministrativo generale.

Articolo 26

La Scuola ha una biblioteca.

La biblioteca è parte integrante del processo didattico e pedagogico-professionale.

L'attività della biblioteca viene disciplinata da un Regolamento

VI L'ORGANIZZAZIONE INTERNA

Articolo 27

Mediante l'organizzazione interna, si collegano le forme di lavoro secondo il tipo e l'affinità dei contenuti e delle attività educativo-istruttivi.

Con l'organizzazione interna si garantisce una realizzazione tempestiva e qualitativa dell'insegnamento, delle altre forme di lavoro educativo-istruttivo, delle attività amministrativo-professionali, finanziario-contabili e tecnico-auxiliarie.

Articolo 28

La Scuola svolge l'attività di cui all'art. 13 dello Statuto, nella propria sede, dove si svolge l'insegnamento e le altre forme di lavoro educativo-istruttivo per gli alunni dalla prima all'ottava classe.

Accanto a ciò, nell'ambito della Scuola opera anche il gruppo prescolare (insegnamento prescolare).

Articolo 29

A Scuola vengono organizzati due servizi:

1. pedagogico-professionale
2. tecnico-amministrativo.

Il servizio pedagogico-professionale svolge le mansioni inerenti lo svolgimento del piano e programma didattico, le necessità e gli interessi degli alunni e la promozione dell'attività pedagogico-professionale della Scuola, conformemente alla Legge, alle prescrizioni attuative e al Piano e programma annuale di lavoro della Scuola.

Il servizio tecnico-amministrativo svolge le mansioni di carattere generale, legale e relativo ai dipendenti, mansioni di contabilità e ragioneria, redazione e custodia della documentazione e dei registri pedagogici, la realizzazione dei diritti degli alunni, dei genitori e dei lavoratori, le mansioni di manutenzione tecnica e manipolazione dell'attrezzatura e dei macchinari, attività di mantenimento della pulizia degli edifici e dell'ambiente, nonché altre mansioni, conformemente alla legge, le prescrizioni attuative e il piano e programma annuale di lavoro della Scuola.

Articolo 30

Il Regolamento sull'ordine interno disciplina l'attività interna e la vita della Scuola. Il Regolamento disciplina in particolare: l'orario di lavoro della Scuola, l'apertura dell'edificio scolastico e degli altri vani, l'entrata e la permanenza dei dipendenti e degli alunni, i riposi degli alunni, l'entrata di persone estranee, l'orario di lavoro del direttore e del segretario con le parti, il rapporto fra alunno ed insegnante e l'introduzione e il prelevamento dei materiali.

VII LA GESTIONE DELLA SCUOLA

Articolo 31

Il Comitato scolastico gestisce la Scuola.

Almeno la maggioranza assoluta dei membri del Comitato scolastico appartiene alla minoranza italiana.

Tutti i membri del Comitato scolastico devono avere la completa padronanza della lingua e della scrittura della minoranza nazionale italiana.

Il Comitato scolastico è costituito dal 7 membri, nominati dal fondatore:

- tre membri dalle file degli insegnanti e dei collaboratori professionali, su proposta del Consiglio degli insegnanti
- due membri dalle file dei genitori, su proposta del Consiglio dei genitori
- due membri autonomamente.

Il fondatore non ha il diritto di modificare i candidati alla carica di membri del Comitato scolastico, proposti da parte del Consiglio degli insegnanti e dal Consiglio dei genitori, ma può respingere la proposta.

I membri del Comitato scolastico vengono eletti per un periodo di 4 anni e possono venir rieletti. Il mandato dei membri decorre dal giorno di costituzione dello stesso.

Il direttore partecipa al lavoro del Comitato scolastico, senza diritto di voto.

Il bibliotecario della Scuola può, di diritto partecipare ai lavori del Comitato scolastico, quando alla seduta si discute e delibera sull'attività della biblioteca.

Lo stesso vale per l'educatore prescolare quando si discute e si delibera sull'educazione prescolare.

Non può esser membro del Comitato scolastico, una persona alla quale è stato negato il diritto di abitare con il proprio figlio, che ha perso la patria potestà, a cui è stato proibito di avvicinarsi senza l'autorizzazione al figlio non convivente o nei confronti della quale è stata emessa una sanzione relativa alla tutela dalla violenza in famiglia.

Articolo 32

La candidatura per i membri del Comitato scolastico fra le file degli insegnanti e dei collaboratori professionali, viene svolta alla seduta del Consiglio degli insegnanti, convocata dal direttore. Tutti i membri del Consiglio degli insegnanti possono proporre i candidati alla carica di membri del Comitato scolastico.

Ogni insegnante può presentare autonomamente la propria candidatura.

Viene ritenuto candidato ogni insegnante e collaboratore professionale che ha accettato la candidatura o che ha presentato la propria candidatura.

Alla carica di membri del Comitato scolastico fra le file degli insegnanti e dei collaboratori professionali, vengono obbligatoriamente proposti più candidati di quelli che vengono letti, mentre durante la candidatura, è necessario tener conto di una presenza paritetica di entrambi i sessi.

Articolo 33

Per l'attuazione delle elezioni, il Consiglio degli insegnanti nomina la commissione elettorale, costituita da un presidente e due membri.

I membri della Commissione elettorale non possono candidarsi alla carica di membri del Comitato scolastico.

Le elezioni si tengono almeno 45 giorni prima della scadenza del mandato dei membri del Comitato scolastico. La Commissione elettorale redige un verbale sull'andamento delle elezioni.

Articolo 34

La Commissione elettorale redige la lista dei candidati per il Comitato scolastico, secondo l'ordine di presentazione delle candidature.

Articolo 35

Dopo il termine delle candidature, la Commissione elettorale, in base alla lista dei candidati, redige la lista elettorale.

I candidati vengono scritti nella lista elettorale in ordine alfabetico.

Articolo 36

Dopo aver fissato la lista elettorale, la Commissione elettorale redige le schede elettorali. Il numero delle schede elettorali deve corrispondere al numero degli elettori presenti.

La scheda elettorale di cui al comma 1 del presente articolo, contiene:

1. la nota che specifica che la votazione si riferisce ai membri del Comitato scolastico
2. il numero dei membri che vengono eletti nel Comitato scolastico
3. il nome e il cognome dei candidati.

Davanti al nome di ogni candidato viene scritto il numero ordinale.

Articolo 37

La votazione è segreta ed è valida se vi ha aderito la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio degli insegnanti.

La votazione si svolge in una stanza a parte.

Alla votazione devono essere presenti tutti i membri della Commissione elettorale.

Articolo 38

Quando l'elettore entra nella stanza adibita alla votazione, il presidente della Commissione elettorale scrive nella lista degli elettori l'elettore che si è presentato alle elezioni, gli dà la scheda elettorale e gli spiega le modalità per votare.

L'elettore può votare soltanto per i candidati scritti sulla scheda elettorale.

L'elettore vota cerchiando il numero ordinale davanti al nominativo del candidato.

Le schede elettorali compilate contrariamente ai commi 2 e 3 del presente articolo, verranno ritenute non valide.

Articolo 39

Al termine delle votazioni, la Commissione elettorale conta i voti sulle schede valide e redige la lista con i nominativi dei candidati a seconda del numero dei voti ottenuti.

Se due o più candidati ottengono lo stesso massimo numero di voti, la votazione si ripete fino a quando uno dei candidati non ottiene il maggior numero di voti.

Il Consiglio degli insegnanti può respingere la lista se ha le prove che ci sono state violazioni del procedimento o omissioni da parte della Commissione elettorale.

In questo caso la votazione si ripete. Dopo l'approvazione della lista dei candidati membri del Comitato scolastico da parte del Consiglio degli insegnanti, si procede a proporre tre membri del Comitato scolastico fra le file degli insegnanti e dei collaboratori professionali che, sulla lista dei candidati, hanno ottenuto il massimo numero di voti. Tutti i dipendenti della Scuola vengono informati, mediante affissione sulla bacheca, sui tre membri proposti, fra le file degli insegnanti e dei collaboratori professionali, alla carica di membri del Comitato scolastico.

Articolo 40

La proposta dei tre membri del Comitato scolastico fra le file degli insegnanti e dei collaboratori professionali che hanno ottenuto il maggior numero di voti, viene recapitato al fondatore tramite l'Assessorato all'istruzione pubblica e la cultura della Regione Istriana, entro e non oltre 3 giorni dopo la seduta del Consiglio degli insegnanti.

Articolo 41

Il direttore della Scuola è tenuto ad informare il Consiglio dei genitori sulla necessità di eleggere i candidati che rappresenteranno i genitori nel Comitato scolastico. I genitori, alla seduta del Consiglio dei genitori, deliberano sulla proposta dei due membri per il Comitato scolastico fra le file del Consiglio dei genitori.

Ogni genitore può presentare autonomamente la propria candidatura.

Viene ritenuto candidato ogni genitore che ha accettato la candidatura o che ne ha presentato una propria.

Il Consiglio dei genitori delibera mediante voto palese sui candidati per il Comitato scolastico. Nel caso che due candidati ricevessero lo stesso numero di voti, la votazione verrà ripetuta per questi due candidati.

Vengono proposti per il Comitato scolastico, fra le file del Consiglio dei genitori, i due candidati che sono stati eletti per maggioranza di voti dei genitori presenti, membri del Consiglio dei genitori.

Articolo 42

Una copia del verbale sull'elezione dei candidati membri del Comitato scolastico fra le file del Consiglio dei genitori, viene recapitata al direttore della Scuola e messa sulla bacheca della stessa. Il direttore consegnerà al fondatore la proposta dei due membri per il Comitato scolastico, dalle file del Consiglio dei genitori, al massimo entro tre giorni dall'elezione dei candidati.

Articolo 43

A nomina avvenuta dei membri del Comitato scolastico da parte del fondatore, il direttore convoca, al massimo entro 15 giorni, la prima seduta costitutiva del neoeletto Comitato scolastico.

Il direttore presiede la seduta costitutiva, fino all'elezione del presidente.

Articolo 44

L'ordine del giorno della seduta costitutiva comprende assolutamente:

- il rapporto di chi presiede, relativo ai membri nominati nel Comitato scolastico,
- la verifica dei mandati dei membri nominati nel Comitato scolastico,
- l'elezione del presidente e del vicepresidente del Comitato scolastico.

Articolo 45

La conferma dei mandati dei membri eletti viene svolta da chi presiede la seduta, mediante verifica dell'identità del singolo membro, secondo i dati contenuti nel verbale sulle elezioni. I membri del Comitato scolastico non possono espletare i loro doveri, né realizzare i diritti, prima che sia stata eseguita la conferma dei mandati.

Articolo 46

Ogni membro del Comitato scolastico può esser eletto presidente e sostituto presidente del Comitato scolastico.

Il presidente e il sostituto presidente del Comitato scolastico vengono eletti per un periodo di quattro anni.

I membri del Comitato scolastico votano per i candidati alla carica di presidente e sostituto presidente del Comitato scolastico, con voto palese, per alzata di mano.

Vengono eletti presidente e sostituto presidente, i candidati che hanno ottenuto la maggioranza dei voti del numero complessivo dei membri del Comitato scolastico.

Dopo l'elezione del presidente del Comitato scolastico, il direttore gli cede la gestione della seduta del Comitato scolastico.

Articolo 47

Quando ad un singolo membro del Comitato scolastico, di cui all'art. 28 del presente Statuto, cessa il mandato prima della scadenza prestabilita, si procede alle elezioni integrative.

Le elezioni integrative si svolgono entro 30 giorni a partire dal giorno di cessazione del mandato, conformemente al comma 1 del presente articolo.

Il mandato del membro del Comitato scolastico eletto alle elezioni integrative dura fino alla scadenza del periodo al quale era stato eletto il membro precedente del Comitato scolastico.

Alle elezioni integrative si applicano corrispondentemente gli articoli dal 29 al 39 del presente Statuto.

Articolo 48

Le delibere del Comitato scolastico sono valide se alla seduta è presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le delibere sono valide se vi ha votato a favore la maggioranza del numero complessivo dei membri del Comitato scolastico.

Il presidente del Comitato scolastico firma le delibere emanate dallo stesso.

Articolo 49

Il Comitato scolastico può costituire delle commissioni o gruppi di lavoro per considerare le questioni, preparare le proposte degli atti o svolgere altre mansioni rilevanti per la Scuola.

Articolo 50

I membri delle commissioni e dei gruppi di lavoro, vengono nominati per il periodo necessario a svolgere un determinato compito.

Il Comitato scolastico può in ogni momento destituire la commissione o il gruppo di lavoro, rispettivamente un singolo membro.

Articolo 51

I membri delle commissioni e dei gruppi di lavoro, si eleggono fra i dipendenti della Scuola.

In via eccezionale, quando è prescritto che la formazione di una determinata commissione o gruppo di lavoro richieda il coinvolgimento di persone che non si possono assicurare dall'organico della Scuola, oppure quando la natura del compito lo renda necessario, il Comitato scolastico può nominare membri della commissione o del gruppo di lavoro, anche persone esterne alla Scuola.

Articolo 52

Il Comitato scolastico:

1. emana:

- ⇒ il Piano e programma di lavoro annuale della Scuola e controlla la sua attuazione,
- ⇒ lo Statuto, previa approvazione del fondatore,
- ⇒ il Regolamento sull'ordinamento interno e le modalità di lavoro della Scuola, ed altri atti generali stabiliti dal presente Statuto e dalla legge,

2. delibera, con l'approvazione del Fondatore:

- ⇒ sull'acquisizione, il gravame o l'alienazione d'immobili e altri beni, il cui valore supera le 200.000,00 kune,
- ⇒ sull'affitto degli edifici e dei vani della Scuola o sul cambiamento di destinazione degli edifici e dei vani;

3. delibera:

- ⇒ sui rapporti del direttore relativi al lavoro della Scuola,
- ⇒ sul piano finanziario e il bilancio consuntivo annuale,
- ⇒ sulle richieste dei dipendenti per la tutela dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro (quale organo di II grado),
- ⇒ sulla suddivisione dell'utile per lo svolgimento e lo sviluppo delle attività scolastiche,
- ⇒ i ricorsi degli alunni, dei genitori o tutori degli alunni,
- ⇒ sul sostituto del direttore, in caso di sua assenza,
- ⇒ su questioni previste dagli atti generali della Scuola,
- ⇒ sugli investimenti e l'acquisto d'attrezzatura e l'acquisto dei mezzi basilari e degli altri beni il cui valore complessivo ammonta ad un importo superiore alle 20.000 kune, fino alle 200.000 kune,
- ⇒ sull'acquisizione, il gravame o l'alienazione d'immobili e altri beni, il cui valore supera le 20.000,00 kune, fino alle 200.000 kune;

4. propone e presenta al Fondatore:

- ⇒ il cambiamento della denominazione e della sede della Scuola,
- ⇒ il cambiamento dell'attività,
- ⇒ i cambiamenti di status,
- ⇒ i rapporti sul lavoro della Scuola,

5. esamina:

- ⇒ le istanze e le proposte dei cittadini su questioni d'interesse per il lavoro della Scuola,
- ⇒ i risultati del lavoro educativo-istruttivo a Scuola,

6. propone al direttore:

- ⇒ le misure mirate a realizzare la politica prefissa della Scuola,
- ⇒ le direttrici basilari per il lavoro e la gestione d'attività della Scuola.

Il Comitato scolastico esamina e delibera in merito ad altre questioni, conformemente alla legge, al presente Statuto e agli altri atti generali della Scuola.

Articolo 53

Quando un membro del Comitato scolastico è candidato, durante la procedura di nomina del direttore, è obbligato a notificarlo al Comitato scolastico (entro e non oltre il giorno di presentazione della propria candidatura al concorso), a causa del conflitto d'interesse. Per la

situazione giuridica in cui si trova e il conflitto d'interesse, non può partecipare all'esaminazione delle domande e deliberare, e quindi s'impegna ad abbandonare temporaneamente la seduta, fino al termine della procedura d'elezione del direttore.

Articolo 54

Il fondatore è tenuto a destituire il membro del Comitato scolastico anche prima dello scadere del mandato, se il Comitato scolastico o l'ispettore per l'istruzione pubblica stabiliscono che non adempie agli obblighi di membro del Comitato scolastico stabiliti dalla legge, dall'atto di costituzione o dallo Statuto della Scuola.

Se l'ispettore scolastico stabilisce che il Comitato scolastico non svolge le mansioni rientranti nella sua sfera di competenza conformemente alla legge o le svolge in modo da non permettere un lavoro regolare e l'espletamento dell'attività della Scuola, l'Ufficio all'amministrazione statale nella Regione Istriana, scioglierà il Comitato scolastico e nominerà una commissione, entro quindici (15) giorni dal giorno di notifica dell'ispettore scolastico.

La Commissione di cui al comma precedente, ha tre (3) membri di cui almeno uno appartiene alle file del Consiglio degli insegnanti della Scuola. La Commissione ha le competenze del Comitato scolastico, ad eccezione della competenza di deliberare sull'acquisto, l'aggravio o l'alienazione d'immobili. La Commissione amministra la scuola fino alla costituzione del Comitato scolastico.

La Commissione viene nominata anche nel caso in cui il Comitato scolastico non si possa costituire.

Il fondatore della Scuola è tenuto ad avviare il procedimento d'elezione e nomina dei membri del Comitato scolastico al massimo entro 60 giorni dalla data di nomina della Commissione.

Articolo 55

La convocazione delle sedute, il modo di emanare l'ordine del giorno, la modalità di lavoro e di emanazione delle delibere del Comitato scolastico, vengono stabilite più dettagliatamente nel Regolamento di procedura del Comitato scolastico.

VIII IL DIRETTORE

Articolo 56

La Scuola ha il direttore.

Il direttore gestisce la Scuola nella sfera lavorativa e professionale.

Articolo 57

Nell'ambito delle sue facoltà, il direttore può rilasciare ad un'altra persona, una procura speciale o generale per rappresentarlo nei negozi giuridici.

Il direttore, durante il rilascio della procura, ne stabilirà il contenuto e la durata.

Il direttore è tenuto ad informare il Comitato scolastico sul rilascio della procura generale.

Articolo 58

Il direttore viene eletto in base ad un concorso bandito dal Comitato scolastico.

Alla carica di direttore della Scuola può venir nominata la persona che soddisfa le condizioni per essere insegnante o collaboratore professionale, ha almeno la laurea breve e 5 anni d'esperienza nel lavoro educativo-istruttivo nelle scuole elementari o medie superiori.

Verrà eletto direttore la persona appartenente alla comunità nazionale italiana, avente una completa padronanza della lingua della minoranza nazionale, rispettivamente una persona che non appartiene alle file della minoranza italiana, ma ha una padronanza completa della lingua e della scrittura della minoranza nazionale.

Una commissione tecnica, costituita da professori di lingua italiana quale lingua madre, nominata dal Comitato scolastico, svolgerà una verifica sulla completa conoscenza della lingua italiana.

Articolo 59

Il direttore viene eletto in base ad un concorso bandito dal Comitato scolastico, 60 giorni prima dello scadere del mandato del direttore attuale. Il direttore viene nominato e destituito dal Comitato scolastico, per un periodo di quattro (4) anni. La stessa persona può venir rieletta.

La Scuola pubblica sulla stampa quotidiana il concorso per l'elezione del direttore.

Il concorso dura 15 giorni, qualora il Comitato scolastico non ne stabilisse la durata di otto (8) giorni.

I candidati verranno informati dei risultati del concorso entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione.

Durante la consegna delle istanze di partecipazione al concorso, queste vengono protocollate sulle buste, con la data di recapito e vengono consegnate in busta chiusa al Comitato scolastico, dopo di che il presidente del Comitato scolastico le apre. Le istanze vengono esaminate per ordine alfabetico, quindi si constata quale dei candidati soddisfa le condizioni richieste, poi si considera la tempestività di consegna delle istanze, dopo di che redige la lista elettorale. Con i candidati si può effettuare un colloquio, del quale è necessario redigere un verbale.

I membri del Comitato scolastico eleggono il direttore con voto segreto. La quantità delle schede elettorali dev'essere pari al numero dei membri del Comitato scolastico, mentre l'elezione avviene cerchiando il numero ordinale davanti al cognome e al nome del candidato per il quale si vota, oppure gli viene offerta la possibilità di votare "astenuato". Anche i membri che si sono notificati al concorso per il posto di direttore, possono votare per il candidato direttore.

Articolo 60

Viene eletto direttore della Scuola il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti di tutti i membri del Comitato scolastico.

Se durante la votazione nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza necessaria, la votazione si ripete.

Alla prima ripetizione delle votazioni non possono partecipare i candidati che nella prima votazione hanno ottenuto meno di due voti.

Alla seconda ripetizione delle votazioni non possono partecipare i candidati che nella prima ripetizione della votazione hanno ottenuto meno di tre voti.

Se neanche nella seconda votazione ripetuta nessuno dei candidati ottiene la maggioranza necessaria, verrà bandito un nuovo concorso per la nomina del direttore.

Nella Delibera sulla nomina, il Comitato scolastico stabilisce la data d'inizio dell'assunzione dell'incarico del direttore e altre questioni inerenti i suoi diritti e doveri.

Il presidente del Comitato scolastico stipula un contratto di lavoro col direttore nominato, oppure un'integrazione a quello di lavoro già esistente, qualora il direttore nominato avesse già instaurato un contratto di lavoro con la Scuola.

Articolo 61

Se il Comitato scolastico, non nomina a tempo debito il direttore, secondo il concorso, ne nominerà un facente funzione. Il Comitato scolastico nominerà il facente funzione di direttore anche in caso di destituzione del direttore.

Il mandato del facente funzione di direttore dura fino alla scadenza del mandato del direttore, e al massimo un anno.

Il facente funzione ha tutti i diritti e doveri del direttore.

Articolo 62

Il direttore quale responsabile, sia per la sfera amministrativa che quella professionale:

- organizza e gestisce il lavoro e l'attività della Scuola
- rappresenta la Scuola
- intraprende tutte le azioni legali a nome e per conto della Scuola
- risponde della legalità del lavoro della Scuola
- propone il piano e programma di lavoro della Scuola
- emana autonomamente le delibere sull'instaurazione e la cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti
- emana autonomamente le delibere riguardo al lavoro e all'attività della Scuola, rientranti nella sua sfera di competenza
- nomina i capiclasse
- esegue le delibere e le conclusioni del fondatore, del Comitato scolastico e del Consiglio degli insegnanti
- convoca la seduta costitutiva del Comitato scolastico e del Consiglio dei genitori
- firma le pagelle e gli altri documenti pubblici e atti della Scuola
- presenta al Comitato scolastico e agli altri organi competenti, il rapporto sul lavoro e l'attività della Scuola
- stipula i negozi giuridici sull'acquisto, il gravame o l'alienazione dei beni immobili e di quelli mobili e sugli investimenti fino a 20.000 kune, mentre per gli interventi che superano le 20.000 kune, previa delibera del Comitato scolastico e rispettivamente su approvazione del Fondatore
- manda i dipendenti alle visite mediche ordinarie e straordinarie
- delibera sulla continuazione dell'istruzione, rispettivamente sulla cancellazione dell'alunno che ha compiuto i 15 anni d'età
- organizza il lavoro e dispone i dipendenti ai loro posti di lavoro
- concede viaggi di lavoro e altre assenze dal lavoro ai dipendenti della Scuola
- risolve le obiezioni singolarmente sollevate dai dipendenti della Scuola,
- svolge altre mansioni stabilite dallo Statuto e da altri atti generali della Scuola, nonché i lavori per i quali non è espressamente per legge, prescrizione esecutiva o atto generale, autorizzato un altro organo della Scuola.

Articolo 63

Il direttore può istituire delle commissioni e dei gruppi di lavoro per la stesura dei disegni dei singoli atti o per svolgere delle mansioni importanti per l'attività della Scuola.

Articolo 64

Il direttore è indipendente nello svolgimento delle sue mansioni, e personalmente risponde al Comitato scolastico e al Fondatore.

Articolo 65

In caso d'assenza o impedimento temporaneo del direttore della Scuola, che dura più di 15 giorni, il Comitato scolastico incaricherà una persona fra le file degli insegnanti, rispettivamente dei collaboratori professionali, che soddisfa le condizioni di direttore, su proposta del direttore o di un qualsiasi membro del Comitato scolastico. Prima di determinare il sostituto, è necessario richiedere alla persona proposta, l'approvazione, con cui si dimostra favorevole alla sostituzione.

La persona che sostituisce il direttore ha tutti i diritti, autorità e doveri di direttore, per il periodo di durata della sostituzione.

Articolo 66

Il Comitato scolastico destituirà il direttore anche prima della scadenza del termine per il quale è stato nominato, nei casi previsti dalla Legge sulle istituzioni e dalla Legge sulle scuole elementari:

- ⇒ Se il direttore richiede spontaneamente di essere destituito, conformemente al Contratto di lavoro

- ⇒ Se si manifestano dei motivi tali che, secondo le prescrizioni particolari che disciplinano i rapporti di lavoro, portano alla cessazione del Contratto di lavoro
- ⇒ Se il direttore non procede conformemente alle prescrizioni o agli atti generali dell'istituzione, o se infondatamente non attua le delibere dell'organo dell'istituzione o procede contrariamente alle stesse,
- ⇒ Se il direttore operando negligenemente o irregolarmente causa all'istituzione danni ingenti o se trascura o svolge negligenemente i suoi doveri, il cui effetto potrebbe procurare o causa ostacoli significativi nello svolgimento dell'attività dell'istituzione,
- ⇒ Su proposta dell'ispettore per l'istruzione pubblica che informa il ministro sulla proposta di destituzione.

Prima d'emanare la delibera di destituzione, è necessario dare al direttore l'opportunità di esprimersi sui motivi per la destituzione.

Il Comitato scolastico emanerà la delibera di destituzione conformemente al comma 1 del presente articolo, entro 15 giorni a partire dalla data in cui viene constatato che sussistono le condizioni per la destituzione.

Il Comitato scolastico può destituire il direttore anche su proposta dell'ispettore per l'istruzione pubblica che informa il ministro sulla proposta di destituzione.

Se il Comitato scolastico non destituisce il direttore su proposta dell'ispettore per l'istruzione pubblica entro 15 giorni dalla consegna della proposta, e il ministro la ritiene fondata, l'organo dell'amministrazione statale nella Regione è tenuto a sciogliere il Comitato scolastico e nominare una commissione. La Commissione è tenuta a destituire il direttore al massimo entro 15 giorni a partire dal giorno in cui è stata nominata.

Nei confronti della delibera di destituzione, il direttore può intentare una causa e richiedere la tutela giudiziaria dei suoi diritti lesi, se ritiene che sia stata violata la procedura e che questa violazione abbia potuto influire significativamente sulla delibera, o che non sussistevano i motivi per la destituzione prescritti dalla legge.

La causa nei confronti della delibera di destituzione viene intentata entro 30 giorni a partire dal giorno di recapito della stessa, al Tribunale amministrativo della Repubblica di Croazia.

In caso di destituzione del direttore, ne verrà nominato un facente funzione, mentre la Scuola è tenuta a bandire il concorso per il direttore entro 30 giorni dal giorno di nomina del facente funzione.

IX IL SEGRETARIO DELLA SCUOLA

Articolo 67

La Scuola ha un segretario.

Può essere eletto segretario chi ha un grado di formazione universitario o di laurea breve, in scienze giuridiche e amministrative.

Il segretario instaura il rapporto di lavoro in base ad un concorso che viene pubblicato sulla stampa quotidiana. La scadenza per il recapito delle offerte non può essere inferiore di 8 giorni.

X GLI ORGANI PROFESSIONALI E GLI ALTRI ORGANI DELLA SCUOLA

Articolo 68

Gli organi professionali della Scuola sono:

- il Consiglio degli insegnanti
- il Consiglio di classe.

Articolo 69

Il Consiglio degli insegnanti è costituito dagli insegnanti e dai collaboratori professionali.

Articolo 70

Accanto alle mansioni stabilite dalla legge e dalle prescrizioni attuative, il Consiglio degli insegnanti:

- partecipa all'elaborazione del Piano e programma annuale di lavoro della Scuola,
- segue la sua attuazione,
- organizza le sezioni e i gruppi d'insegnamento,
- propone la nomina del capoclasse,
- analizza e valuta il lavoro educativo-istruttivo,
- costituisce gli attivi professionali e nomina i loro responsabili,
- nomina le commissioni per l'attribuzione delle misure educative,
- delibera in merito agli elogi e alle premiazioni degli alunni,
- attribuisce le misure educative di sua competenza,
- propone i candidati membri del Comitato scolastico,
- svolge altre mansioni stabilite dal presente Statuto e dagli altri atti della Scuola.

Articolo 71

Il Consiglio di classe è costituito dagli insegnanti che svolgono le lezioni all'interno della sezione.

Articolo 72

Il Consiglio di classe:

- si occupa dell'educazione e dell'istruzione degli alunni nella sezione
- si occupa della realizzazione del Piano e programma didattico
- stabilisce l'ordine dei compiti scolastici e dei compiti domestici
- propone le gite della sezione
- stabilisce il voto di condotta
- collabora coi genitori e i tutori degli alunni
- svolge altre attività stabilite dal presente Statuto e dagli altri atti della Scuola.

Articolo 73

Ogni sezione ha un capoclasse. Il capoclasse gestisce la sezione nella sfera professionale e presiede il Consiglio di classe. Il direttore, su proposta del Consiglio degli insegnanti, designa il capoclasse. Nell'insegnamento di classe, l'insegnante è allo stesso tempo il capoclasse della sezione.

Articolo 74

Il capoclasse:

- si preoccupa della frequenza regolare delle lezioni e dello svolgimento degli altri obblighi degli alunni
- si occupa della realizzazione del piano e programma annuale di lavoro nell'ambito della sua sezione
- segue la vita e il lavoro degli alunni fuori dalla Scuola
- compila e firma le pagelle, i libretti scolastici, e gli altri documenti della sua sezione
- convoca le sedute del Consiglio di classe e vi presiede
- presenta al Consiglio degli insegnanti e al direttore il rapporto sul lavoro del Consiglio di classe
- informa gli alunni e i loro genitori, rispettivamente tutori, sui risultati raggiunti degli alunni della sezione, in materia di studio e condotta
- comunica all'alunno il profitto generale
- si preoccupa della regolare classificazione dell'alunno nelle materie didattiche e nella condotta
- aiuta gli alunni a risolvere i problemi scolastici e gli altri problemi

- svolge altre mansioni necessarie per la sezione.

XI IL CONSIGLIO DEI GENITORI

Articolo 75

Nel corso della prima costituzione del Consiglio dei genitori secondo le prescrizioni della Legge sulle scuole elementari, all'inizio dell'anno scolastico si organizzano le riunioni dei genitori per sezioni, durante quali i genitori eleggono il rappresentante della loro sezione nel Consiglio dei genitori.

Ogni seguente anno scolastico, si organizzano le riunioni delle nuove sezioni alle quali non vengono eletti i rappresentanti dei genitori.

Tutte le proposte vengono recapitate al direttore della Scuola entro 3 giorni dal giorno dell'elezione che poi convoca, per iscritto, la seduta costitutiva dei genitori proposti.

Il segretario della Scuola organizza le elezioni per il rappresentante dei genitori nel Comitato scolastico.

Alla seduta vengono eletti con voto palese o segreto (la delibera spetta ai presenti) il presidente del Consiglio, nonché i 2 membri del Consiglio che entreranno nel Comitato scolastico; il tutto viene obbligatoriamente messo a verbale. Il segretario della Scuola redige il verbale. Il verbale viene autenticato mediante la firma di due genitori che hanno diritto di voto.

Il mandato del presidente del Consiglio dura 2 anni. La stessa persona può venir rinominata, a patto che suo figlio sia alunno della Scuola.

Articolo 76

Il Consiglio dei genitori si esprime in merito alla proposta del piano e programma di lavoro annuale, discute sui rapporti del direttore concernenti la realizzazione del piano e programma di lavoro annuale della Scuola, esamina le rimostranze dei genitori riguardo all'attività educativo-istruttiva, propone misure per il miglioramento del lavoro educativo-istruttivo e svolge altre mansioni prescritte dal presente Statuto o secondo le imminenti necessità.

Le conclusioni emanate dal Consiglio dei genitori sono valide se vi è favorevole la maggioranza dei presenti.

Articolo 77

Il Consiglio dei genitori:

- Dà il parere sulla proposta del piano e programma di lavoro annuale
- Discute sui rapporti dei genitori riguardanti la realizzazione del piano e programma annuale di lavoro della Scuola
- Esamina le rimostranze dei genitori riguardo all'attività educativo istruttiva
- Svolge anche altre mansioni prescritte dal presente Statuto o secondo le imminenti necessità.

Le conclusioni emanate dal Consiglio dei genitori sono valide se vi è favorevole la maggioranza dei presenti.

XII I DIPENDENTI DELLA SCUOLA

Articolo 78

I dipendenti della Scuola sono le persone che hanno instaurato con la stessa un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con orario completo o incompleto.

I dipendenti della Scuola sono gli insegnanti e gli altri lavoratori professionali e tecnico-ausiliari.

Articolo 79

L'instaurazione e la cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti della Scuola, si svolgono conformemente alla legge, agli atti subordinati alla legge e gli atti generali della Scuola, mediante la stipulazione e la cessazione del contratto di lavoro.
Il direttore stipula i contratti di lavoro con i dipendenti.

Articolo 80

Il direttore stabilisce l'ordine degli impegni di lavoro, conformemente alla legge, agli atti subordinati alla legge, gli atti generali della Scuola, al contratto di lavoro e al piano e programma annuale di lavoro della Scuola.

Articolo 81

Gli insegnanti e i collaboratori professionali svolgono il lavoro educativo-istruttivo a Scuola.
Gli insegnanti svolgono le lezioni e le altre forme di lavoro educativo-istruttivo a contatto diretto con gli alunni e svolgono mansioni che scaturiscono dalla natura e dalla quantità del lavoro educativo-istruttivo.
I collaboratori professionali svolgono i lavori professionali e di sviluppo, nonché altri lavori professionali che scaturiscono dal lavoro pedagogico o vi hanno attinenza.
Gli insegnanti a Scuola sono gli insegnanti di classe e gli insegnanti di materia, mentre i collaboratori professionali sono il pedagogista, lo psicologo, il difettologo e il bibliotecario.

Articolo 82

Non può lavorare a Scuola chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato commesso nei confronti della Repubblica di Croazia, per il reato di corruzione, di comportamento violento, di abuso di stupefacenti, contro la libertà sessuale o morale, come pure reati nei confronti del matrimonio, della famiglia e della gioventù.

Nel caso di cui al comma precedente di quest'articolo quando nei confronti dell'insegnante o collaboratore professionale viene avviata una procedura penale, lo stesso verrà allontanato (sospeso) dallo svolgimento delle mansioni nell'attività educativo-istruttiva fino alla sentenza passata in giudicato o la sospensione del procedimento, la reiezione della denuncia o la rinuncia all'esercizio dell'azione penale.

Per il periodo d'allontanamento dal lavoro, il dipendente ha il diritto a percepire un indennizzo dello stipendio mensile pari ad $\frac{1}{2}$ della media dello stipendio mensile che ha percepito negli ultimi 3 mesi.

Gli insegnanti e i collaboratori professionali sono tenuti ad intraprendere le misure di tutela dei diritti degli alunni e d'informare tempestivamente, riguardo ad ogni violazione di tali diritti, in particolare nelle forme di violenza fisica e psichica, abusi sessuali, trascuratezza o noncuranza, abuso o sfruttamento, il direttore che è tenuto ad informare in merito l'assistente sociale, rispettivamente un altro organo competente.

Articolo 83

Il grado di preparazione adeguato per svolgere le mansioni d'insegnante di classe, è quello grado universitario, rispettivamente quello corrispondente di laurea breve, se acquisita nello studio biennale d'insegnamento di classe iscritto al massimo fino all'anno 1992.

Per l'espletamento delle mansioni di insegnante di materia, per grado di preparazione adeguato si ritiene il grado universitario, rispettivamente quello corrispondente di laurea breve, se acquisito prima dell'entrata in vigore della Legge sulle scuole elementari (GU 59/90).

Per l'esercizio delle mansioni di collaboratore professionale, è necessario il relativo grado universitario.

Il ministro può eccezionalmente, su proposta del direttore della Scuola e su parere dell'Istituto per l'istruzione pubblica della RC, stabilire mediante provvedimento, il diritto a svolgere le mansioni di insegnante o collaboratore professionale alla persona che non ha il corrispondente grado d'istruzione e che almeno negli ultimi cinque (5) anni ha svolto questi

lavori a scuola, nel caso in cui la Scuola non fosse riuscita nello stesso periodo impiegare una persona avente il grado d'istruzione prescritto.

Gli insegnanti e i collaboratori professionali instaurano il rapporto di lavoro mediante un concorso che viene pubblicato sulla stampa quotidiana.

Le condizioni che devono soddisfare gli insegnanti e i collaboratori professionali nell'instaurare il rapporto di lavoro, in particolare il tipo e il grado d'istruzione, vengono prescritte dal ministro, e conformemente a ciò, le disposizioni su quanto menzionato, sono contenute nel Regolamento sul lavoro della SE.

Articolo 84

Gli impegni degli insegnanti e dei collaboratori professionali a Scuola vengono stabiliti mediante un provvedimento sull'ordine degli impegni di lavoro, conformemente al Piano e programma di lavoro annuale, di modo da comprendere il lavoro nell'insegnamento diretto con gli alunni e le altre mansioni nell'ambito dell'orario di lavoro stabilito dal contratto, conformemente alla legge e al Contratto collettivo.

XIII GLI ALUNNI

Articolo 85

La Scuola iscriverà alla prima classe, il bambino che fino all'1 aprile dell'anno corrente ha compiuto sei anni d'età, che è cittadino croato, oppure ha lo status di rifugiato. La Scuola iscriverà alla prima classe il bambino straniero che fino all'1 aprile dell'anno corrente ha compiuto sei anni d'età, se gli è stato concesso il soggiorno permanente, il soggiorno provvisorio o gli è stata concessa una tutela provvisoria.

La Scuola iscriverà alla prima classe anche i bambini che fino all'1 aprile dell'anno corrente non hanno compiuto sei anni d'età, se su richiesta dei genitori o dei tutori ciò viene approvato dall'Ufficio all'amministrazione statale nella Regione Istriana.

La scuola attua l'iscrizione dei bambini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo alla prima classe, in conformità col piano d'iscrizione emanato dall'Ufficio all'amministrazione statale nella Regione Istriana.

Articolo 86

La Scuola iscriverà alla prima classe soltanto i bambini di cui all'articolo 85 del presente Statuto, per i quali la Commissione per la valutazione dello stato psicofisico del bambino conferma che sono idonei a iniziare a frequentare la scuola elementare.

Articolo 87

La Scuola attua l'iscrizione regolare nella prima classe, nel mese di giugno. L'iscrizione straordinaria si svolge fino all'inizio dell'anno scolastico.

Il direttore nomina una o più commissioni d'iscrizione, che compiono l'iscrizione regolare degli alunni.

Articolo 88

Quali dati rilevanti per l'iscrizione alla prima classe, si considerano i dati dell'atto di nascita, del certificato di cittadinanza, dei documenti sulla residenza o soggiorno dei genitori, rispettivamente del tutore e i dati che vengono recapitati alla Scuola dall'organo amministrativo competente.

Nell'iscrizione alla prima classe, la commissione di cui all'articolo 87 del presente Statuto, raccoglie i dati sulla posizione sociale e sanitaria del bambino e sulle caratteristiche del suo ambiente, che sono rilevanti per seguire lo sviluppo dell'alunno e per compilare il foglio registro dell'alunno, il dossier e l'altra documentazione pedagogica.

Articolo 89

Agli alunni, durante l'iscrizione a Scuola, viene rilasciato il libretto scolastico.

Articolo 90

La Scuola, conformemente alla richiesta dei genitori dell'alunno che ha frequentato le lezioni in un'altra scuola, iscriverà l'alunno nella classe corrispondente, previa approvazione del Consiglio degli insegnanti.

Ad iscrizione avvenuta dell'alunno, la Scuola informerà la scuola precedente, sull'avvenuta iscrizione e richiederà la cancellazione dell'alunno e il recapito della pagella e del dossier dell'alunno.

Se la scuola elementare da cui proviene l'alunno entro sette giorni dal recapito della notifica, non recapita alla Scuola i documenti di cui al comma 2 del presente articolo, il direttore può emanare la delibera sulla cancellazione dell'alunno.

Articolo 91

L'alunno straniero, rifugiato o cittadino croato che ha interrotto la frequentazione della Scuola all'estero e che intende continuare la scuola nella Repubblica di Croazia, verrà iscritto nella classe corrispondente, soltanto in base ad un provvedimento d'equipollenza delle pagelle, al fine di continuare la formazione.

Articolo 92

Quando il Consiglio degli insegnanti della Scuola conclude che sussistono dei motivi per cui l'alunno debba esser trasferito in un'altra scuola elementare, proporrà ai genitori, rispettivamente ai tutori il passaggio dell'alunno in un'altra scuola.

Se il genitore, rispettivamente il tutore, non concordasse con la proposta, si riterrà che questa non sia stata presentata.

Quando il genitore, rispettivamente il tutore concorda con la proposta, il Consiglio degli insegnanti la recapita ad un'altra scuola, richiedendo da quest'ultima l'approvazione al trasferimento dell'alunno.

Nel caso in cui l'altra scuola non concordasse con la proposta sul trasferimento dell'alunno, il procedimento sarà sospeso.

Articolo 93

Per l'alunno che si è trasferito in un'altra scuola elementare, la Scuola conclude nel libro mastro l'ultima classe che l'alunno ha qui terminato.

Articolo 94

Gli alunni hanno il diritto di:

- partecipare al processo educativo-istruttivo
- proporre la costituzione di associazioni d'alunni
- discutere autonomamente o con gli insegnanti su questioni inerenti il lavoro educativo-istruttivo
- usare gli edifici scolastici e le agevolazioni materiali conformemente alla loro destinazione
- usufruire dei mezzi che servono per la realizzazione dei contenuti didattici
- dare proposte sull'elogio e la premiazione degli alunni e sulle misure educative
- organizzare varie forme di contenuti artistico-culturali e sportivi
- esporre proposte e pareri sull'ordinamento dei rapporti a Scuola che sono in rapporto con le loro necessità e attitudini.

Gli alunni sono tenuti a:

- frequentare regolarmente le lezioni ed eseguire gli altri impegni scolastici

- studiare coscienziosamente e partecipare attivamente al processo didattico
- curare i rapporti umani fra gli alunni, gli insegnanti e gli altri dipendenti della Scuola
- custodire il patrimonio che usano e il patrimonio degli altri alunni e dipendenti della Scuola
- rispettare le regole della vita e del lavoro a scuola
- giustificare a tempo debito le assenze e i ritardi.

Il direttore e gli insegnanti sono tenuti a permettere al procuratore dei minori di far conoscere e consigliare agli alunni, il modo per realizzare e tutelare i loro diritti e interessi.

Articolo 95

Gli alunni sono tenuti a giustificare (con giustificazione del genitore, del tutore, certificato medico e sim.) le assenze, i ritardi alle lezioni e alle altre forme di lavoro educativo-istruttivo. Vengono ritenute assenze giustificate la malattia dell'alunno, un caso di lutto in famiglia, necessità eccezionali di tutela del patrimonio familiare, problemi nel traffico, calamità naturali, malattia dei membri della famiglia e sim.

L'alunno può mancare dalla lezione su autorizzazione:

- dell'insegnante dalla sua ora di lezione
- del capoclasse fino a tre giorni lavorativi
- del direttore fino a sette giorni lavorativi
- del Consiglio degli insegnanti per oltre sette giorni lavorativi.

Articolo 96

Se l'alunno non frequenta regolarmente le lezioni o non svolge gli altri obblighi, la Scuola richiederà dal genitore o dal tutore, una spiegazione sui motivi del non adempimento degli impegni scolastici da parte dell'alunno.

Per frequenza irregolare della Scuola, si ritiene un'assenza ingiustificata duratura, a causa della quale all'alunno possono venir attribuite delle misure educative.

Articolo 97

Agli alunni possono venir attribuite delle misure educative, stabilite dalla legge.

La modalità, il procedimento e gli organi autorizzati per attribuire e attuare le misure educative, vengono prescritti da un regolamento.

Articolo 98

Sono proibiti la punizione dell'alunno, l'allontanamento dalle lezioni e la punizione fisica dell'alunno.

L'insegnante che procede contrariamente a ciò, lede gravemente l'obbligo lavorativo.

Articolo 99

Il genitore che non è soddisfatto del voto conclusivo dell'alunno alla fine delle lezioni, ha il diritto di presentare una richiesta scritta per riconsiderare il voto al Consiglio degli insegnanti. La richiesta viene presentata al Consiglio degli insegnanti entro tre giorni dal giorno di recapito dell'avviso scritto sul profitto dell'alunno.

Il Consiglio degli insegnanti è tenuto a deliberare sulla richiesta per la riconsiderazione del voto entro tre giorni dal giorno di recapito della stessa.

Se la richiesta è stata presentata fuori della scadenza di cui al comma 2 del presente articolo, il Consiglio degli insegnanti la può respingere.

Il Consiglio degli insegnanti può respingere la richiesta se il presentatore della stessa non ha dato le motivazioni per le quali richiede la riconsiderazione del voto o se conclude che le motivazioni menzionate non sono fondate su fatti provati.

Articolo 100

Il voto del Consiglio degli insegnanti emanato riguardo alla richiesta di cui all'articolo 99 del presente Statuto, non può essere inferiore del voto concluso all'alunno alla fine delle lezioni. Il voto del Consiglio degli insegnanti è definitivo. Nei confronti del voto del Consiglio degli insegnanti, il genitore dell'alunno non può presentare ricorso, rispettivamente richiedere la riconsiderazione del voto di fronte ad altri organi scolastici.

Articolo 101

L'alunno dalla IV all'VIII classe che, alla fine delle lezioni è stato classificato in al massimo due materie con voto insufficiente, ha diritto a sostenere l'esame di riparazione. Gli alunni che alla fine dell'anno didattico hanno ottenuto il voto insufficiente in tre o più materie didattiche, vengono mandati a ripetere la classe.

Articolo 102

Gli esami di riparazione si sostengono verso la fine di giugno e agosto. Il direttore determina le date degli esami di riparazione, conformemente al piano e programma di lavoro annuale della Scuola.

Articolo 103

L'alunno sostiene l'esame di riparazione davanti ad una commissione.

La commissione ha tre membri:

- il presidente (capoclasse)
- l'interrogatore (l'insegnante della materia di cui si sostiene l'esame di riparazione o l'insegnante di classe, quando l'esame di riparazione viene sostenuto da un alunno dell'insegnamento di classe)
- un membro permanente della commissione.

Il direttore nomina i membri della commissione.

Articolo 104

L'esame di riparazione consiste nella parte scritta e nella parte orale, dipendentemente dalla materia d'insegnamento.

Il Consiglio degli insegnanti delibera di quali materie si terrà l'esame scritto e orale, e di quali soltanto quello orale.

La parte scritta dell'esame dura al massimo 45 minuti.

La parte orale dell'esame dura al massimo 30 minuti.

Articolo 105

La Commissione stabilisce le domande inerenti la parte scritta dell'esame.

Oltre all'esaminatore, anche gli altri membri della Commissione possono fare domande nella parte orale dell'esame.

Articolo 106

Al termine dell'esame la Commissione stabilisce il voto.

I membri della Commissione stabiliscono il voto mediante la maggioranza dei voti.

Il presidente della Commissione è tenuto a comunicare direttamente all'alunno il voto conseguito.

Articolo 107

La valutazione della Commissione d'esame è definitiva.

Nei confronti del voto della Commissione d'esame l'alunno non può presentare ricorso, ovvero richiedere di sostenere l'esame davanti ad una nuova commissione.

Articolo 108

Sull'andamento dell'esame viene redatto un verbale.

Il verbale viene redatto per ogni alunno che si è presentato all'esame di riparazione.
Il verbale viene redatto dal membro permanente della Commissione e viene firmato dal presidente e dall'esaminatore.

Il verbale contiene il giorno e l'ora in cui viene sostenuto l'esame, le generalità dell'alunno, le domande poste nella parte scritta e in quella orale dell'esame, il voto della parte scritta e orale dell'esame, ed il voto finale.

Al verbale vengono allegati i lavori scritti degli alunni.

I verbali sugli esami di riparazione e i lavori scritti degli alunni si conservano nell'archivio della Scuola.

Articolo 109

L'alunno che non ha superato con successo l'esame di riparazione nella prima sessione d'esami, ha diritto, senza ulteriori condizioni, di affrontare l'esame nella seconda sessione.

All'alunno che supera con successo l'esame di riparazione, il voto viene scritto nel libretto scolastico o nella pagella.

Articolo 110

Il direttore o un insegnante della Scuola, autorizzato dal direttore, svolge il controllo diretto sul lavoro della Commissione.

XIV GLI ORGANI DELLA SEZIONE

Articolo 111

Gli alunni della sezione all'inizio dell'anno scolastico fra le loro file eleggono il presidente, il sostituto presidente e il cassiere della sezione per l'anno scolastico corrente.

Sono eletti presidente, sostituto presidente e cassiere della sezione, gli alunni che hanno ottenuto il maggior numero di voti degli alunni presenti.

La votazione è segreta.

Il capoclasse gestisce la procedura d'elezione del presidente, del sostituto presidente e del cassiere della sezione.

Articolo 112

Il presidente della sezione rappresenta la sezione, tutela e promuove gli interessi degli alunni della sezione a Scuola. In caso d'impedimento o assenza, il presidente è sostituito dal sostituto presidente della sezione.

Articolo 113

Il cassiere della sezione raccoglie e custodisce il denaro che gli alunni gli danno per realizzare le attività della sezione.

Il cassiere è tenuto a custodire con responsabilità il denaro raccolto e consegnarlo, assieme all'evidenza, al capoclasse o nella cassa della Scuola. Chiunque riceva il denaro, è tenuto a rilasciare all'alunno la relativa ricevuta.

XV I GENITORI E I TUTORI

Articolo 114

Per realizzare al meglio le attività educativo-istruttive, la Scuola collabora con i genitori mediante le riunioni dei genitori e altre forme adeguate.

Articolo 115

La Scuola convoca le riunioni generali, di classe e dei genitori della sezione.

Le riunioni generali e di classe dei genitori, si convocano secondo necessità.

Le riunioni dei genitori della sezione si convocano nel corso d'ogni semestre.

Articolo 116

I genitori, rispettivamente i tutori, sono responsabili per la frequenza regolare dell'alunno alle lezioni e sono tenuti a giustificare tempestivamente le assenze.

Articolo 117

I genitori, rispettivamente i tutori, sono tenuti ad occuparsi del comportamento dell'alunno fuori dalla Scuola.

I genitori, rispettivamente i tutori, sono tenuti a rimborsare alla Scuola i danni che l'alunno procura durante la sua permanenza a Scuola, in gita o in escursione, conformemente alle prescrizioni generali della legge.

Articolo 118

I genitori, rispettivamente i tutori sono tenuti ad adempiere ai propri impegni nei confronti della Scuola che si riferiscono alla realizzazione del piano e programma d'insegnamento. I genitori o tutori possono assumersi altri obblighi, in accordo con la Scuola.

Conformemente alle delibere degli organi scolastici, i genitori contribuiscono a garantire i mezzi che si riferiscono alle spese riguardanti:

- l'alimentazione dell'alunno
- la riparazione dei libri danneggiati durante il prestito
- le gite e le escursioni scolastiche
- le rappresentazioni cinematografiche
- le rappresentazioni teatrali
- gli spettacoli e le gare.

Articolo 119

La Scuola informerà oralmente o per iscritto (mediante il libretto scolastico) i genitori, rispettivamente i tutori, sul profitto e la condotta degli alunni alla fine d'ogni semestre.

La Scuola informerà per iscritto i genitori, rispettivamente i tutori sul profitto e la condotta degli alunni, alla fine di ogni semestre.

Tutti gli organi scolastici sono tenuti a collaborare col procuratore dei minori e presentare, su richiesta dello stesso, i rapporti e rispondere alle domande, ovvero garantirgli l'accesso e la visione di tutti i dati, informazioni e atti che si riferiscono ai diritti e alla tutela dell'alunno, indipendentemente dal grado della loro riservatezza.

XVI IL CONSIGLIO DEI LAVORATORI, IL SINDACATO E IL COMIZIO DEI LAVORATORI

Articolo 120

La costituzione del Consiglio dei lavoratori e del sindacato a Scuola è libera.

La Scuola garantirà al Consiglio dei lavoratori e al sindacato i vani, i mezzi per l'attività e le altre condizioni, conformemente alla legge, agli atti attuativi, agli atti generali della Scuola, ai contratti collettivi e agli accordi che ha stipulato.

Articolo 121

Il rappresentante autorizzato dei lavoratori o il rappresentante sindacale hanno l'obbligo d'informare per iscritto il direttore sulla costituzione del sindacato, l'organizzazione della sezione sindacale o sulla nomina del rappresentante sindacale.

Articolo 122

Il Comizio dei lavoratori delibera sulle questioni che gli competono, per maggioranza di voti dei lavoratori presenti, con voto palese, eccezion fatta per i casi in cui per legge viene stabilito diversamente.

XVII LA PUBBLICITÀ DEL LAVORO

Articolo 123

Il lavoro della Scuola e dei suoi organi è pubblico. La pubblicità del lavoro si realizza in particolare:

- informando regolarmente i lavoratori, gli alunni della Scuola e i genitori
- presentando rapporti agli organi amministrativi competenti e al fondatore sui risultati dell'attività educativo-istruttiva della Scuola
- presentando rapporti finanziari
- mediante comunicati inerenti le sedute degli organi di gestione e degli organi professionali
- pubblicando gli atti generali e le condizioni di lavoro.

Il presidente del Comitato scolastico e il direttore sono responsabili per la pubblicità del lavoro.

XVIII IL SEGRETO D'UFFICIO E IL SEGRETO PROFESSIONALE

Articolo 124

Si ritengono segreto d'ufficio: i documenti proclamati come tali dal direttore, i dati che un organo competente comunica alla scuola come riservati, le misure e le modalità di procedere in caso si manifestino circostanze particolari, i documenti che riguardano la difesa, il piano di tutela fisica e tecnica dei dipendenti e del patrimonio scolastico, nonché altri documenti e dati la cui comunicazione a persona non autorizzata, sarebbe contraria agli interessi della Scuola e del suo fondatore.

Articolo 125

Tutti i dipendenti della Scuola sono tenuti a mantenere i segreti riguardo ai dati ed i documenti ritenuti segreto d'ufficio, indipendentemente dal modo in cui ne sono venuti a conoscenza.

L'impegno a mantenere il segreto d'ufficio perdura anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro a Scuola.

Articolo 126

I dati e i documenti, ritenuti segreto d'ufficio, possono essere recapitati e dati in visione agli organi autorizzati per legge, rispettivamente agli organi e alle persone la cui autorizzazione a ciò proviene dall'incarico che svolgono.

Articolo 127

Viene ritenuto segreto d'ufficio tutto quello di cui gli insegnanti, i collaboratori professionali e gli altri dipendenti della Scuola vengono a conoscenza sugli alunni e i loro genitori, la cui pubblicazione potrebbe arrecare danno agli alunni e ai genitori.

Articolo 128

Il direttore direttamente o un'altra persona autorizzata, si occupano del mantenimento del segreto d'ufficio.

La violazione del segreto d'ufficio rappresenta una pesante violazione dell'obbligo di lavoro

XIX ZAŠTITA OKOLIŠA

Articolo 129

I dipendenti della Scuola hanno il diritto e il dovere d'intraprendere, nell'ambito delle loro mansioni e compiti, le misure di tutela e miglioramento dell'ambiente.

Ogni dipendente è tenuto ad informare in direttore e il Comitato scolastico sui dipendenti che inquinano l'ambiente.

Il dipendente può rifiutare di eseguire i lavori e le mansioni che causano un danno irreparabile all'ambiente.

Non intraprendendo le misure di tutela ambientale, il dipendente commette una pesante violazione dell'obbligo di lavoro.

Nell'attuazione del programma educativo-istruttivo, la Scuola dedica particolare attenzione all'educazione degli alunni riguardo alla conservazione e tutela dell'ambiente umano.

Articolo 130

La Scuola, autonomamente, o assieme agli alunni e ai genitori, rispettivamente gli organi dell'amministrazione statale e dell'autogoverno locale sul suo territorio, e le altre persone giuridiche, opera al fine di abbellire lo spazio lavorativo e l'ambiente circostante.

Il Programma di lavoro della Scuola sull'attuazione della tutela ambientale, è parte integrante del programma annuale di lavoro della Scuola.

XX L'ATTIVITÀ FINANZIARIA

Articolo 131

L'attività finanziaria della Scuola si svolge conformemente alla legge e alle altre prescrizioni.

Articolo 132

I fabbisogni pubblici nell'istruzione pubblica elementare vengono stabiliti dallo standard pedagogico per l'istruzione pubblica nelle scuole elementari nella Repubblica di Croazia.

Articolo 133

Per l'espletamento della propria attività la Scuola assicura i mezzi dal bilancio statale, dal bilancio delle unità d'autogoverno locale e territoriale, dai genitori, dalla vendita di merce e prestazioni e dalle donazioni.

I mezzi per lo svolgimento delle attività vengono suddivisi nel piano finanziario.

Riguardo all'attività finanziaria della Scuola, il direttore è autorizzato e responsabile:

- per la legalità, l'efficacia, la funzionalità e la gestione economica dei mezzi del bilancio
- per la pianificazione e la realizzazione di parte del bilancio
- per l'organizzazione e l'amministrazione, a norma di legge e corretta, della contabilità del bilancio.

Articolo 134

L'amministrazione dell'attività di contabilità e ragioneria, i registri dell'attività finanziaria e dei mezzi, si svolgono conformemente alla legge e alle prescrizioni emanate ai sensi di legge.

Articolo 135

La Scuola emana per ogni anno il bilancio annuale e il bilancio consuntivo.

Qualora non venisse emanato il bilancio annuale per l'anno d'esercizio seguente fino al 31 dicembre dell'anno corrente, ne verrà emanato uno provvisorio per un periodo di tre mesi.

Articolo 136

Il direttore impartisce le disposizioni sull'attuazione del bilancio annuale della Scuola.
Il capo ragioniere, secondo un'autorizzazione o un atto generale, firma la documentazione contabile e di ragioneria.

XXI GLI ATTI GENERALI E GLI ATTI SINGOLI DELLA SCUOLA

Articolo 137

La Scuola ha i seguenti atti:

- Statuto,
- Regolamento sull'ordine interno,
- Regolamento sul sostenimento dell'esame professionale per gli insegnanti e i collaboratori professionali
- Regolamento sulle misure educative,
- Regolamento sul sostenimento degli esami di riparazione,
- Regolamento sul lavoro della biblioteca scolastica,
- Regolamento antincendio,
- Regolamento sulla tutela al lavoro,
- Regolamento sull'acquisizione di consapevolezza dei danni provocati alla salute dal tabagismo,
- Regolamento di procedura degli organi collegiali.

Articolo 138

Ogni membro del Comitato scolastico può presentare l'iniziativa per l'emanazione degli atti generali, le loro modifiche e integrazioni.

Articolo 139

Gli atti generali si pubblicano sulla bacheca della Scuola.
Gli atti generali entrano in vigore l'ottavo giorno della loro pubblicazione sulla bacheca, qualora, mediante un atto a parte, non venga determinato un termine più breve.

Articolo 140

Gli atti generali si applicano dal giorno della loro entrata in vigore, eccezion fatta per i casi in cui un atto ne proroghi l'entrata in vigore.

Articolo 141

Il Comitato scolastico dà l'interpretazione autentica di un atto generale.

Articolo 142

Il segretario della Scuola è tenuto a permettere, ad un dipendente della Scuola la visione degli atti generali o un breve utilizzo degli stessi.
Gli atti generali non si possono portare fuori dalla Scuola.

Articolo 143

Gli organi collegiali e il direttore emanano gli atti singoli con cui si delibera sui singoli diritti e doveri degli alunni e dei dipendenti.

Gli atti singoli entrano in vigore e vengono attuati dopo la loro emanazione, eccezion fatta per i casi in cui l'attuazione di questi atti non è condizionata dal loro essere definitivi, dall'insorgere di determinati fatti o dalla scadenza di un determinato termine.

XXII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 144

La Scuola emanerà gli atti generali conformati al presente Statuto, entro 90 giorni a partire dal giorno dell'entrata in vigore dello stesso.

Fino all'emanazione degli atti generali di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni degli atti generali esistenti che non contrastano con il presente Statuto.

Articolo 145

L'entrata in vigore del presente Statuto, abroga lo Statuto della Scuola del 29 aprile 2004, nonché le modifiche e integrazioni allo Statuto del 10 giugno 2004.

Il presente Statuto entra in vigore il giorno 04 novembre 2005, stabilito come giorno in cui si è ottenuta l'autorizzazione da parte del Fondatore.

CLASSE: 012-03-01/05-01-01
SIGLA AMM.: 2105/03-10/05-01-2

LA PRESIDENTE DEL COMITATO SCOLASTICO

Cittanova, 20 settembre 2005

Mariza Labinjan

La Direttrice:

Eda Žokalj

SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA
TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA
CITTANOVA - NOVIGRAD

S T A T U T O
DELLA SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA
TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA
CITTANOVA - NOVIGRAD

Cittanova, settembre 2005